

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2692)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968
(V. Stampato n. 4656)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 gennaio 1968*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, recante proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilità di contributi alla gestione INA-Casa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa ».

All'articolo 5, primo comma, le parole: « agli articoli 14 e seguenti », sono sostituite con le parole: « agli articoli 13 e seguenti ».

All'articolo 6, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell'area ».

All'articolo 6, quarto comma, le parole: « prima dell'entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite con le parole: « dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 6-bis:

« Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

” È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici di disporre che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative generali o speciali, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque o del presidente del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione centrale ” ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6-ter:

« Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali ».

ALLEGATO

Decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309, del 12 dicembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 715;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 35;

Vista la legge 6 ottobre 1962, n. 1493;

Visto il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431;

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare la validità delle norme concernenti i termini di scadenza delle agevolazioni fiscali per l'edilizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

DECRETA:

Art. 1

Il termine del 31 dicembre 1967, stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è prorogato al 31 dicembre 1970.

La costruzione degli edifici sulle aree acquistate con i benefici di cui all'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, deve essere ultimata entro i tre anni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente. Lo acquirente delle aree che non esegue la costruzione nel termine del 31 dicembre 1973, come sopra stabilito decade dalle agevolazioni concesse per la registrazione dell'atto di acquisto.

Art. 2

Il secondo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1970 ».

Art. 3

Il termine del 31 dicembre 1968, stabilito dall'articolo 45, comma primo, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato al 31 dicembre 1970.

Art. 4

Il termine previsto per le agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari dallo articolo 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970.

Art. 5

L'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 2 luglio 1949, n. 408, deve intendersi abolito, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35.

La costruzione deve in ogni caso essere ultimata entro i tre anni successivi alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo 4.

Art. 6

I contribuenti ammessi a fruire in via provvisoria delle agevolazioni tributarie contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, debbono presentare all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denuncia, corredata dalla relativa documentazione, dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni.

I contribuenti i quali siano incorsi nella decadenza dalle agevolazioni tributarie sono ugualmente obbligati a presentare la denuncia di cui al primo comma entro un anno dal verificarsi della causa di decadenza.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dalle norme richiamate nel presente articolo, si prescrive con il decorso di tre anni dalla data di presentazione della denuncia.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli atti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Per le costruzioni già ultimate e per le decadenze già verificatesi le denunce relative dovranno essere prodotte entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI —
COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE